

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16

OGGETTO:

ART. 3 CO. 5 QUINQUIES D.L. 228/2021 CONVERTITO NELLA L. 25/2022 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E TARIFFE ANNO 2022 - PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Gatti Giovanni - Sindaco	Sì
2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco	Sì
3. Millone Manuela - Consigliere	Sì
4. Raso Pierangelo - Consigliere	Sì
5. Daniele Franco - Consigliere	Sì
6. Bonelli Selene - Consigliere	Sì
7. Bergesio Franca - Consigliere	Sì
8. Allemandi Silvia - Consigliere	Sì
9. Alesso Michele Francesco - Consigliere	Sì
10. Bollati Elena - Consigliere	Sì
11. Groppo Giulio - Consigliere	Sì
12. Brontu Leonardo - Consigliere	Sì
13. Cortassa Carlo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Alla presente seduta sono stati invitati e sono presenti gli Amministratori esterni: Zannoni Sauro – Castagno Andrea – Serafino Giuseppe.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mariagrazia Manfredi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gatti Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall'epidemia COVID 19 il Consiglio Comunale di Moretta si riunisce, osservando tutte le prescrizioni normative in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine) che di distanziamento sociale

Oggetto: Art. 3 co. 5 quinquies D.L. 228/2021 convertito nella L. 25/2022 – Tassa sui rifiuti (TARI) – Esame ed approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) e Tariffe anno 2022 - Provvedimenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ✓ l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- ✓ l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- ✓ l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- ✓ la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 individuando nel gestore il soggetto che deve fornire e certificare i dati e le informazioni utili per la formazione del Piano Economico Finanziario;
- ✓ l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- ✓ il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio – Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente redatto ai sensi della Delibera Arera n. 363/2021/R/RIF di approvazione del “Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, trasmesso con nota prot. 1028-26 recepita al protocollo comunale e registrata al n 2895 del 14.04.2022;

DATO ATTO che è stata effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario giusta deliberazione n. 24 del 21/04/2022 del Consorzio SEA in qualità di ETC comunicata con nota prot n.1101 del 21 aprile 2022 pervenuta in data 26/04/2022 nostro prot. 3180;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con DCC n. 22 del 27/07/2020 ed oggetto di modifiche ed integrazioni alla luce del D. Lgs. 116/2020 al punto successivo dell'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI, inoltre:

- ✓ l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ✓ l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione (All. A1 e All. A2) come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato B) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Delibera Arera n. 363/2021/R/RIF di approvazione del “Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, il PEF è stato elaborato nel rispetto del limite di crescita ai sensi dell'art. 4.2 della predetta deliberazione e precisamente:

“Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2: a) del tasso di inflazione programmata; b) del miglioramento della produttività; c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.”

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- prima rata: 30 settembre 2022
- seconda rata: 01 dicembre 2022

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2022;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- ✓ l'art. 3 comma 5 del D.L. 30/12/2021 n. 228 (cd. Milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla L. 15 del 25/02/2022 che dispone che a decorrere dall'anno 2022 i comuni possono approvare i PEF, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- ✓ a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- ✓ a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- ✓ a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con*

eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- ✓ l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- ✓ in base al decreto 01.07.2020 del MEF, articolo 2, comma 3, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo di cui al periodo precedente alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24;

PRECISATO che i criteri generali adottati per la determinazione delle tariffe con il metodo normalizzato di cui al DPR 27.04.1999, n. 158 risultano essere sinteticamente i seguenti:

- copertura del 100% dei costi del servizio;
- incidenza utenze domestiche e non domestiche: attribuzione della copertura del 80% a carico delle utenze domestiche e del 20% a carico delle utenze non domestiche per i costi fissi e del 65% a carico delle utenze domestiche e del 35% a carico delle utenze non domestiche per i costi variabili;
- conferma dell'attribuzione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999 già applicati per la determinazione della tariffa per l'anno 2021;

RITENUTO opportuno confermare la seguente riduzione tariffaria già prevista nel 2021, a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento delle utenze domestiche:

- una riduzione del 35% della tariffa (parte fissa + parte variabile) per i nuclei familiari che versino in condizioni di disagio economico sociale in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a € 12.000,00;

RILEVATO che tale tipo di intervento verrà finanziato con risorse proprie di bilancio ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Comunale sulla TARI;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto, il parere del revisore dei conti di questo Ente, dott. Pasquale De Rose, pervenuto in data 26.04.2022 ed acclarato al protocollo di questo ente al n. 3202;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Prima di procedere alla votazione interviene il Consigliere Cortassa del Gruppo consiliare di minoranza “Insieme per Moretta” il quale chiede se la percentuale applicate sono sempre di 80/20, ricevendone risposta affermativa. Continua dichiarandosi dispiaciuto per gli aumenti delle tariffe registrati sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche e chiede all'amministrazione se si è pensato a forme di premialità anche per le piccole attività commerciali che in questi anni sono state particolarmente penalizzate dalla situazione generale.

Replica il Vicesindaco ricordano come questa amministrazione sia intervenuta con diversi provvedimenti, durante il periodo della pandemia, in favore delle attività operanti sul territorio

sia attraverso l'assegnazione di bonus a fondo perduto sia attraverso svariate forme di agevolazione.

Dopodichè

Con votazione espressa in forma palese e con n. 9 voti favorevoli, n. 4 contrari (Bollati, Groppo, Brontu e Cortassa) e n. zero astenuti su n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 votanti;

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa.
- 3) di dare atto della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF di approvazione del "Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- 4) di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Finanziario trasmesso dallo CSEA, debitamente validato ed allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 di cui all'allegato B) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 6) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 7) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5%;
- 8) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:
 - ✓ prima rata: 30 settembre 2022;
 - ✓ seconda rata: 1 dicembre 2022 stante il disposto dell'art. 13 comma 15 ter del DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del DL 30/04/2019 n. 34 convertito dalla L. 58/2019;con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2022;
- 9) di applicare una riduzione del 35% della tariffa (parte fissa + parte variabile) per i nuclei famigliari che versino in condizioni di disagio economico sociale nell'anno 2022 e che siano in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore ad € 12.000,00
- 10) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

11) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

DOPODICHÈ i medesimi componenti il Consiglio Comunale con separata votazione espressa in forma palese e con n. 9 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Bollati, Groppo, Brontu e Cortassa) e n. zero astenuti su n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 votanti, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 per gli adempimenti consequenziali.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente

F.to: Giovanni Gatti

Il Segretario Comunale

F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

F.to: Carla Fino

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 16/05/2022 al 31/05/2022
Moretta, _____

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta,

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi